

Edizione di martedì 1 Giugno 2021

CASI OPERATIVI

Come avviene la parametrizzazione al reddito degli oneri detraibili?
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Il quadro di sintesi dei crediti d'imposta nel Decreto Sostegni-bis
di **Debora Reverberi**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Acconto Imu 2021: tornano le regole "a regime"
di **Fabio Garrini**

CRISI D'IMPRESA

Compenso al curatore liquidabile solo dopo l'esecuzione del concordato
di **Euroconference Centro Studi Tributari**

ISTITUTI DEFLATTIVI

Il legittimo affidamento limita la revisione dell'accertamento in adesione
di **Luigi Ferrajoli**

LEGGERE PER CRESCERE

Fattore 1% di Luca Mazzucchelli
di **Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter**

CASI OPERATIVI

Come avviene la parametrizzazione al reddito degli oneri detraibili?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

E-COMMERCE: TUTTE LE NOVITÀ A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2021

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le spese sanitarie, dal 1° gennaio 2020, sono detraibili in funzione del reddito complessivo del contribuente?

L'articolo 1, comma 629 della Legge di bilancio 2020 ha introdotto un meccanismo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, volto a ridurre la fruizione degli oneri detraibili da parte dei contribuenti che esprimono un'elevata capacità contributiva.

A tal fine sono stati aggiunti tre nuovi commi all'articolo 15 Tuir:

- il comma 3-bis detta le regole di modulazione della detrazione in base al reddito;
- il comma 3-ter fornisce la definizione di reddito a cui parametrare le detrazioni;
- il comma 4-quater esclude alcuni oneri (ritenuti socialmente rilevanti) dal meccanismo previsto dal comma 3-bis.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

AGEVOLAZIONI

Il quadro di sintesi dei crediti d'imposta nel Decreto Sostegni-bis

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

ROTTAMAZIONE QUATER DELLE CARTELLE E DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >

Il D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) contiene **misure a sostegno di imprese, professionisti e lavoratori**, in particolare per l'abbattimento di costi fissi, per favorire la liquidità e per la tutela della salute, con **focus sulle attività economiche fortemente penalizzate dai provvedimenti emergenziali anti Covid-19**.

Accanto al pacchetto di contributi a fondo perduto l'intervento normativo prevede **proroghe, potenziamenti ed estensioni** dei principali **crediti d'imposta** introdotti nel 2020, **nonché la definizione di nuovi**.

Di seguito si propone **una panoramica dei principali crediti d'imposta contenuti nel Decreto Sostegni-bis**:

Quadro di sintesi dei principali crediti d'imposta ex D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis)

[Articol](#) **Credito d'imposta locazioni** Il D.L. 73/2021 interviene sulla disciplina del **credito d'imposta** [o 4](#)

per canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'[articolo 28 D.L. 34/2020](#) (Decreto Rilancio) secondo due linee direttrici:

- **proroga al 31.07.2021** del credito d'imposta **a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator;**
- **proroga ai mesi da gennaio a maggio 2021 ed estensione ai soggetti** esercenti attività d'impresa, arte o professione **con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019**, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

La proroga di cui al secondo punto è caratterizzata (ad eccezione delle nuove attività avviate dal 01.01.2019 per cui tale condizione di accesso non si applica) da una **nuova modalità di calcolo del criterio del calo del fatturato:**

l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi

registrato nel periodo compreso tra il 01.04.2020-31.03.2021 deve risultare inferiore di almeno il 30% rispetto a quello registrato nel periodo 01.04.2019-31.03.2020.

[Articolo 7](#) **Credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere** Il D.L. 73/2021 dispone la **proroga di un anno (al periodo 01.04.2020-31.03.2021)** del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'**articolo 79 D.L. 104/2020** (Decreto Agosto).

È previsto uno stanziamento, che costituisce **tetto di spesa, pari a 100 milioni per l'anno 2022.**

[Articolo 8](#) **Credito d'imposta per i settori tessile e moda** Il D.L. 73/2021 **proroga e potenzia** il credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nei **settori tessile, della moda e degli accessori** di cui all'articolo 48-bis, D.L. 34/2020 (c.d.Decreto Rilancio):

- **proroga al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021;**
- **potenziamento** del tetto di spesa a **95 milioni di euro per l'anno 2021** e stanziamento di **150 milioni di euro**, che costituiscono limite di spesa, **per l'anno 2022;**
- introduzione dell'**obbligo di comunicazione all'AdE;**
- **termine di emanazione del D.M.**, che definisce i criteri di individuazione dei settori economici ammissibili, fissato **al 15.06.2021;**
- **termine di emanazione del Provvedimento del Direttore dell'AdE**, che definisce modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione, fissato **al 25.06.2021.**

[Articolo 10](#) **Credito d'imposta per investimenti pubblicitari** Il D.L. 73/2021 dispone la **proroga del credito d'imposta** sugli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili, di cui all'**articolo 81 D.L. 104/2020** (Decreto Agosto), **alle spese sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2021.**

È previsto uno stanziamento, che costituisce **tetto di spesa, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2021.**

[Articolo 20](#) **Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali** Il D.L. 73/2021 **amplia le casistiche di fruizione in unica soluzione** del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, aggiungendo il comma 1059-bis all'**articolo 1 L. 178/2020** (Legge di Bilancio 2021).

Il credito è compensabile in **un'unica quota annuale**, indipendentemente dal volume di ricavi o compensi del beneficiario, con riferimento agli investimenti:

- **in beni materiali ordinari** (diversi da quelli inclusi nell'Allegato A annesso alla L. 232/2016);
- **effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021.**

Gli investimenti in **beni immateriali ordinari** (diversi da quelli inclusi nell'Allegato B annesso alla L. 232/2016) **restano fruibili in unica soluzione solo dai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.**

[Articolo 31](#) **Nuovo credito d'imposta per farmaci innovativi**

Il D.L. 73/2021 introduce un **nuovo credito d'imposta** a favore delle imprese che effettuano **progetti di R&S in materia di farmaci innovativi, inclusi i vaccini.**

Il credito ammonta al **20% dei costi sostenuti dal 01.06.2021 al 31.12.2030** (con un **massimale di credito di 20 milioni di euro annui per beneficiario**) **in attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità** necessari, come indicati dall'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni.

Il credito d'imposta:

- spetta anche alle imprese residenti o alle S.O. che svolgono **attività su commessa estera;**
- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione in tre quote annuali** di pari importo, a decorrere **dall'anno successivo** alla maturazione del credito;
- è **fiscalmente irrilevante;**
- **non è cumulabile**, in relazione ai medesimi costi ammissibili, **con altri incentivi sottoforma di credito d'imposta R&S** (ad esempio, il **credito R&S ex articolo 1, comma 200, L. 160/2019**).

[Articolo 32](#) **Nuovo credito d'imposta per sanificazione e acquisto DPI**

Il D.L. 73/2021 riconosce un **credito d'imposta** per le seguenti spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021;**

- **sanificazione degli ambienti** di svolgimento dell'attività lavorativa e istituzionale **e degli strumenti** utilizzati;
- **somministrazione tamponi** per Covid-19 ai lavoratori;
- **acquisto di DPI** (mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
- **acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;**
- **acquisto altri dispositivi** di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, incluse le spese di installazione);
- **acquisto di dispositivi** atti a garantire la **distanza di sicurezza interpersonale** (barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione).

Il credito d'imposta è riconosciuto a favore delle **imprese, esercenti arti e professioni, enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, in misura pari al **30% delle spese ammissibili, entro il tetto di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.**

Il credito d'imposta:

- è **utilizzabile alternativamente in dichiarazione dei redditi ovvero in compensazione;**
- è **fiscalmente irrilevante.**

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta sono demandati ad un prossimo (il termine non è definito) **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Acconto Imu 2021: tornano le regole “a regime”

di **Fabio Garrini**

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELLE SOCIETÀ IMMOBILIARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Accantonata la **disciplina transitoria** prevista lo scorso anno, dal 2021 diventa applicabile la **regola a regime nel calcolo dell'Imu**, regola peraltro analoga a quella già vigente sino al 2019, prima della revisione delle regole di funzionamento del tributo locale introdotte con la **L. 160/2019** (Legge di bilancio per il 2020).

Nel presente contributo andiamo a riepilogare le **modalità di calcolo dell'acconto** e l'individuazione delle **aliquote applicabili**, rinviando ad altri contributi che saranno pubblicati nei prossimi giorni l'esame delle **disposizioni di esenzione** introdotte in relazione ai contribuenti che hanno subito gli effetti negativi della pandemia.

L'acconto 2021

Come detto, nel 2021 torna applicabile la **“tradizionale” regola** che presidia il calcolo dell'Imu in autoliquidazione.

Ai sensi dell'[articolo 1, comma 762, L. 160/2019](#) i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate:

- entro il **16 giugno** sarà dovuto il versamento in **acconto**, facendo riferimento all'imposta dovuta per il primo semestre, applicando **l'aliquota e la detrazione approvata per l'anno precedente**;
- entro il **16 dicembre** i contribuenti dovranno invece **provvedere al versamento a saldo**. Il versamento della **seconda rata** è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale **conguaglio sulla prima rata versata**, sulla base degli **atti pubblicati sul sito internet del Mef alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta**. In caso di mancata pubblicazione delle delibere entro il 28 ottobre 2021, ai sensi del [comma 767](#), si applicano le aliquote e le detrazioni Imu vigenti nel comune per l'anno 2020.

Ai sensi del [comma 762](#), in occasione della scadenza di giugno è **possibile** il **versamento in unica soluzione**, applicando quindi già da subito le aliquote dell'anno in corso; in tal caso, a saldo non si dovrà effettuare alcun ulteriore versamento (salvo che le aliquote 2021 non vengano modificate successivamente alla scadenza di versamento di giugno).

Come di consueto, per eseguire il versamento è possibile utilizzare gli appositi **bollettini postali**, ovvero in alternativa il modello **F24** nella sezione "Imu e altre imposte locali", ricordando che gli importi da indicare sul modello F24 devono essere **arrotondati all'unità di euro** e occorre verificare sul **regolamento comunale** quale sia la **soglia per il minimo di versamento**.

Il modello F24 offre la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali **crediti d'imposta vantati dal contribuente** (anche qualora sia stato presentato il modello 730, se il contribuente ha indicato nel quadro "I" l'ammontare del credito che si è tenuto a disposizione).

Le aliquote

L'accorpamento della Tasi ha comportato **l'incremento dell'aliquota base Imu**, che è salita dallo 0,76% allo 0,86% (non che questo si noti, visto che spesso i comuni approvano delibere ben oltre il livello standard). L'aliquota di base può essere **incrementata dall'ente impositore sino al 1,06%**; viene concesso, ai comuni che hanno già esercitato in passato la facoltà di aumentare l'aliquota Tasi dello 0,8 per mille, di incrementare l'aliquota Imu **fino all'1,14%**.

L'aliquota di base per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** è pari allo 0,1% e i **comuni possono solo ridurla** fino all'azzeramento.

Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1% e i comuni possono aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino all'azzeramento. Dal 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, diverranno **esenti dall'Imu**.

L'aliquota di base per i **terreni agricoli** è pari allo 0,76% e i comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento.

Per gli **immobili ad uso produttivo** classificati nel **gruppo catastale D** l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato; il Comune può aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76% (quindi per tali immobili **l'imposta non può mai essere azzerata**, proprio per salvaguardare la quota di spettanza dell'erario).

Quindi, a parte i fabbricati di categoria D, **il comune potrà generalmente provvedere alla**

riduzione di tali aliquote sino all'azzeramento, soluzione che prima dell'avvento della L. 160/2019 non era consentita.

Per le **abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 431/1998** è prevista una specifica **riduzione**: l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è **ridotta al 75%**.

CRISI D'IMPRESA

Compenso al curatore liquidabile solo dopo l'esecuzione del concordato

di Euroconference Centro Studi Tributari



Il **compenso** spettante al **curatore** di un fallimento che si è **chiuso con un concordato** va liquidato soltanto **dopo l'esecuzione di quest'ultimo**. È tornata a ribadirlo la **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 15168**, depositata ieri, **31 maggio**.

Un **fallimento** si era chiuso con un **concordato omologato**; veniva tuttavia **contestata dall'assuntore** la misura del **compenso liquidato ai curatori**, essendo la quantificazione avvenuta **prima della completa esecuzione del concordato fallimentare**, e, dunque, **senza tener conto di tutte le attività post omologazione** che i curatori sono chiamati a svolgere.

Venivano altresì contestati gli **importi del passivo e dell'attivo** presi a riferimento per la quantificazione del compenso.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, ha innanzitutto ricordato che, ai sensi dell'[articolo 39, comma 2, L.F.](#), la liquidazione del compenso è fatta **dopo l'approvazione del rendiconto** e, se del caso, **dopo l'esecuzione del concordato**.

Nonostante le **modifiche normative** che hanno interessato la disciplina in esame, pertanto, la Corte di Cassazione **ha escluso la necessità di discostarsi dall'orientamento previgente**, in forza del quale **"il compenso spettante al curatore fallimentare chiusosi con un concordato va liquidato dopo l'esecuzione di quest'ultimo"** (Cassazione, n. 19339/2013 e n. 4751/2000).

Come peraltro già in passato precisato, il **compenso del curatore** è **unico** e corrisponde anche **all'attività svolta dopo l'omologazione**, considerato che è attribuito al curatore il compito di **sorvegliare l'adempimento del concordato**, unitamente al giudice delegato e al comitato dei creditori.

D'altra parte, **liquidare prima i compensi** significherebbe **eludere i doveri di controllo** che comunque gravano sul **curatore** anche nell'ambito del concordato, riconoscendogli una **attribuzione *pro futuro* svincolata dall'effettiva attività da svolgere**.

La Corte di Cassazione, inoltre, nella sua **ordinanza** si sofferma sulla **determinazione dell'attivo rilevante per la liquidazione del compenso ai curatori**. Nel caso in cui il fallimento si chiuda con un **concordato**, la liquidazione è essenzialmente ad opera di un terzo, ovvero di un **soggetto diverso dal curatore**: la **quantificazione dell'attivo** rilevante, dunque, è **collegata all'effettiva percezione di utilità conseguita dai creditori**.

Pertanto, nel caso di ***datio in solutum*** (ovvero, nel caso in cui un bene è attribuito direttamente a una classe di creditori) il **valore** di quanto loro effettivamente attribuito **costituisce il parametro per stabilire la retribuzione dei curatori**.

La stessa attenzione la Corte di Cassazione ha infine dedicato alla **determinazione del passivo utile per la quantificazione del compenso**, evidenziando che **non deve ritenersi corretto considerare anche i crediti ammessi con riserva e quelli non ammessi ma con giudizi di opposizione pendenti**. Questi istituti, infatti, hanno una **funzione solo cautelare e provvisoria**, volta ad assicurare la **capienza** per i creditori che, dopo l'omologazione, possono **conseguire l'accertamento della spettanza del credito**.

La Corte di Cassazione, pertanto, alla luce delle considerazioni richiamate, ha **accolto il ricorso**.

ISTITUTI DEFLATTIVI

Il legittimo affidamento limita la revisione dell'accertamento in adesione

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di accertamento con adesione, l'[articolo 2, comma 4, D.Lgs. 218/1997](#) statuisce che “*la definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice (...): a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire; b) se la definizione riguarda accertamenti parziali; c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle società o nelle associazioni indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria; d) se l'azione accertatrice è esercitata nei confronti delle società o associazioni o dell'azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione*”.

La lettera della norma in commento – indiscutibilmente tesa alla **tutela del legittimo affidamento del contribuente**, alla salvaguardia del **principio del contraddittorio** e del **diritto di difesa** – subordina la possibilità per l'Ufficio di procedere, concluso il procedimento di accertamento in adesione, ad un'**azione accertatrice suppletiva** al ricorrere di tassative circostanze, sorte in seguito alla **positiva conclusione del relativo contraddittorio**.

Sul punto, a parere di chi scrive, è opportuno rimarcare quanto previsto dall'[articolo 10 dello Statuto dei Diritti del Contribuente](#), il quale prevede che “1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al **principio della collaborazione e della buona fede**. 2. **Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente**, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria (...)”.

Nonostante le dispute dottrinali che hanno riguardato l'istituto all'indomani della sua entrata in vigore e a seguito delle modifiche legislative che lo hanno interessato, è oggi pacifico che **l'accertamento con adesione** concluso con l'Agenzia delle Entrate **risulta annoverabile tra gli “atti dell'amministrazione finanziaria”**, in quanto è la stessa Amministrazione ad effettuare una

“proposta di adesione” a quest’ultimo, il quale è poi libero di accettarla o meno, conformandosi alle indicazioni dell’Ufficio che, di tal guisa, **mantiene nell’esercizio della proprie funzioni specifiche** ed evidenti prerogative di pubblica potestà.

Secondo l’insegnamento costante della **giurisprudenza di legittimità** “*espressioni di questa potestà [impositiva] sono l’inoltro dell’invito e/o la presa in considerazione della richiesta del contribuente; la formulazione della proposta originaria da parte dell’Amministrazione; la successiva redazione della proposta “finale” contenuta nel processo verbale conclusivo degli incontri con il contribuente; la redazione e formazione dell’atto di adesione, in cui è trasfusa la proposta finale accettata dal contribuente*”.

Sul punto, la medesima [Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12372 dell’11.05.2021](#), ha affermato il **principio di diritto** in base al quale “*in tema di accertamento con adesione di cui al d.lgs. n. 218 del 1997, è lesiva del principio di collaborazione e buona fede la condotta dell’Ufficio che, dopo aver emesso, in base alla proposta accettata dal contribuente, gli atti di accertamento con adesione per alcune annualità d’imposta, proceda, repentinamente, senza motivazione e nonostante il tempestivo e regolare adempimento degli atti già emanati, all’emissione per le restanti annualità, pure oggetto della proposta, di avviso di accertamento per l’originaria pretesa, sicché, in relazione al legittimo affidamento sulla regolare definizione della procedura di accertamento con adesione, è inesigibile la maggior pretesa costituita dalla differenza tra gli importi concordati e quelli richiesti*”.

Ebbene, tale statuizione della Suprema Corte induce ad effettuare una **coerente riflessione in ordine alla possibilità per l’Ufficio di procedere**, per la medesima annualità e con riferimento agli stessi rilievi definiti in adesione, alla **contestazione di sanzioni**, correlate alla condotta composta nel procedimento e, tuttavia, mai **introdotte nell’ambito del relativo contraddittorio procedimentale**.

LEGGERE PER CRESCERE

Fattore 1% di Luca Mazzucchelli

di **Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter**

Nel suo libro **Fattore 1%**, **Luca Mazzucchelli** non parla di tecniche spicce e ritrite per imparare a portare avanti un'abitudine. Si parte dalla **mappa del cuore**.

Luca è psicologo e psicoterapeuta, ha prodotto oltre 900 video virali su Youtube in cui parla di psicologia e dei temi più tradizionali, con una comprensibilità alla portata di tutti.

Direttore della rivista "**Psicologia Contemporanea**", in **Fattore 1%** ci ha conquistati per la sua genuinità. In questo libro parte, dunque, da un punto di osservazione alternativo. Vediamo insieme quale.

La prima parte del libro è dedicata ad una lunga e profonda riflessione, un vero *excursus* sulle **reali motivazioni che ci spingono a voler adottare una nuova abitudine**. Le abitudini sono, infatti, la somma delle nostre azioni all'interno di una giornata, così come in una settimana e negli anni. Cosa ci sprona veramente a fare quello che facciamo ogni giorno?

Ciò che accomuna queste attività è il nostro **approccio mentale**, il modo in cui le svolgiamo è infatti strettamente relazionato con i nostri valori ancor prima che con i nostri obiettivi.

Per stabilire qual è la **mappa dei valori** di ognuno di noi, Luca Mazzucchelli ci propone all'interno di **Fattore 1%** tutta una serie di **esercizi** pratici e concreti.

Reputo questo libro un vero e proprio eserciziario, ed un *vademecum* utilissimo da leggere e rileggere nel tempo.

Prima di chiederci quale nuova abitudine vorremmo far nostra, l'autore ci propone di disegnare una mappa del cuore.

Luca Mazzucchelli è un professionista che ascolteresti parlare per ore. Ecco perché i suoi oltre **900 video**, disponibili gratuitamente sul suo canale Youtube, sono diventati virali.

Leggere **Fattore 1%** non sarà diverso! Quel che non devi aspettarti è un volume in cui apprendere (ancora) come spronarti per 21 o 30 giorni che siano.

Questo libro è per chi lo vuole leggere con mente e cuore aperto. Quando arriveremo alla fine sapremo già così tanto di noi stessi da esserci dimenticati di non sapere perché abbiamo mollato il colpo dopo 3 o 4 giorni con la palestra, nello smettere di fumare o con la famosa

dieta.

Ho apprezzato molto il punto di vista differente che mi ha offerto Luca.

Anziché diventare piccole macchinette esecutrici

pronte a **raggiungere obiettivi**,

partiamo da ciò che succede solitamente.

Perché falliamo?

Perché non era davvero così importante per noi?

Il *leitmotiv* di Fattore 1% si sposa molto con la teoria del **Golden Circle** di **Simon Sinek**. Partire dal Perché ci ha insegnato a trovare sempre il cuore dei nostri cerchi: il perché. Il come e il cosa sono due cerchi ancora più esterni, non meno importanti ma non quelli che ispirano noi o i nostri clienti e collaboratori.

